

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Regolamento

per l'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Allegato alla Determinazione n. 2168 del 10/04/2024

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Sommario

CAPO I	4
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA	4
Art. 1 Oggetto e regole generali	4
Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	4
Art.3 Programmazione degli acquisti	6
Art. 4 Divieto di frazionamento	6
Art. 5 Tutela delle imprese di minori dimensioni	7
Art. 6 Obblighi di trasparenza	7
Art. 7 Interesse transfrontaliero	7
Art. 8 Principio di rotazione	7
Art. 9 Digitalizzazione degli appalti	8
Art. 10 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	8
Art. 11 Affidamento dell'appalto	9
Art. 12 Stipula contratto e pubblicazione	9
Art. 13 Termine dilatorio	10
Art. 14 Esecuzione anticipata	10
Art. 15 Certificato di regolare esecuzione	10
Art. 16 Garanzie	10
CAPO II	11
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	11
Art. 17 Affidamenti diretti	11
Art. 18 Indagini di mercato	11

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Art. 19 Determina di affidamento	11
Art. 20 Requisiti da richiedere all'operatore	12
Art. 21 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto	12
Art. 22 Anomalia dell'offerta	13
Art. 23 Controllo dei requisiti	13
CAPO III	14
ITER PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA	14
Art. 24 Le procedure negoziate	14
Art. 25 L'iter procedimentale	14
Art. 26 Le fasi della procedura	14
Art. 27 La Determina a contrarre	15
Art. 28 Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	15
Art. 29 L'indagine di mercato	15
Art. 30 Individuazione degli operatori economici da invitare	16
Art. 31 Anomalia dell'offerta	16
Art. 32 Invito alla procedura	17
Art. 33 Il contenuto della lettera d'invito	17
Art. 34 I criteri di aggiudicazione	17
Art. 35 La Commissione giudicatrice	18
Art. 36 Verifica dei requisiti	18
Art. 37 Termine di conclusione della procedura negoziata	18
Art. 38 Rinvio	19

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Oggetto e regole generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure negoziate e gli affidamenti diretti sotto soglia europea (artt. 48-55 del D.Lgs. 36/2023 "nuovo Codice dei contratti pubblici" per l'acquisizione, da parte dell'Agenzia Argea Sardegna, di lavori e forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice dei contratti. Alle citate procedure si applicano, se non derogate, le disposizioni del Codice.
2. Il regolamento ha validità di carattere generale e integra il Regolamento di amministrazione e di contabilità" allegato n. 3 alla Delibera di Giunta Regionale n. 27/14 del 17.7.2007 nonché le altre disposizioni normative in materia di contabilità e bilancio.
3. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l'Agenzia ricorrerà alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, e le forniture di beni e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
4. Nel primo atto della procedura il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
5. Qualora sia accerti che il contratto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, abbia un interesse transfrontaliero certo e pertanto si renda necessario assicurare il massimo confronto concorrenziale, l'Agenzia seguirà le procedure ordinarie.
6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;

- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Le procedure sotto soglia sono inoltre improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art.3 Programmazione degli acquisti

1. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di Euro 150.000 cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia di Euro 140.000,00 di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), l'Agenzia adotta, entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio, il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.
2. La struttura e il soggetto referenti per la programmazione, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 3 dell'Allegato 1.5 al D.Lgs. 36/2023, sono individuati rispettivamente nella Unità Organizzativa Affari Amministrativi del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso e nel Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso in quanto referente unico dell'amministrazione per la BDAP.
3. Il referente riceve dai RUP, per il tramite del Servizio competente, le proposte, i dati e le informazioni ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione, come da appositi schemi di cui al summenzionato Allegato 1.5.
4. Per i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie sopra indicate, la U.O. Affari Amministrativi del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso procederà alla redazione di un apposito Piano, sulla base dell'elenco trasmesso dai competenti Servizi.
5. L'inserimento dei singoli interventi nel programma triennale dei lavori, nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e nel piano degli acquisti per quelli non rientranti nei citati programmi, è condizione imprescindibile per l'avvio della procedura di affidamento.

Art. 4 Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in

relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 5 Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 7 Interesse transfrontaliero

1. Nel primo atto della procedura deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria ai sensi dell'art.48 comma 2 del codice dei contratti.

Art. 8 Principio di rotazione

1. L'Agenzia Argea applica il criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. L'art. 49 comma 2 del d.Lgs. 36/2023 dispone che "È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. Argea ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico, ai sensi del comma 3 del citato articolo
4. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione, pertanto, si applica con riferimento al medesimo settore merceologico a ciascuna fascia di valore economico, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica degli inviti, ossia qualora alla procedura vengano invitati tutti gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico per la categoria merceologica di interesse.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
7. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
8. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, inoltre, in casi motivati, fornendo specifiche giustificazioni che evidenzino il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 9 Digitalizzazione degli appalti

1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali, sono soggetti alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita. Questo comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, la stazione appaltante che intende affidare un contratto di appalto, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.
2. Restano valide le indicazioni di cui alla delibera Anac n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a Euro 1.500 qualificabili come spese economiche, le quali possono essere eseguite ricorrendo al fondo cassa se presente, e in tal caso senza necessità di utilizzo di una piattaforma certificata o dell'interfaccia web.

Art. 10 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino a € 5.381.999

2. Per le categorie merceologiche si rinvia all'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 11 Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad Euro 40.000, come previste da successivo articolo del presente regolamento.

Art. 12 Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti per la fornitura di beni e servizi d'importo pari o superiore a Euro 40.000,00 euro, sino ad Euro 139.999, e per i lavori fino a Euro 149.999, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato anche mediante la piattaforma medesima.

5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad Euro 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 13 Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 14 Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante, anche nel caso di mancata stipula del contratto, può procedere all'esecuzione anticipata; in tal caso l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 15 Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, l'Agenzia può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato (art. 50 comma 7 del Codice). Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 16 Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'Agenzia non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto è richiesta da parte dell'appaltatore la costituzione di una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

5. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Agenzia non richiedere la garanzia definitiva. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad Euro 10.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

6. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 17 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad Euro 139.999, per i servizi e le forniture e Euro 149.999 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti sono effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché nel rispetto del principio di rotazione.

4. Come previsto all'art. 50 del codice, è possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

Art. 18 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, Argea può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 19 Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto Argea può procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*se del caso*).

Art. 20 Requisiti da richiedere all'operatore

1. Argea può richiedere all'operatore economico requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 21 Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'Agenzia invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale SardegnaCat per valori economici pari o superiori ad Euro 5.000;
- b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000.

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

3. Nella determina di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- del nominativo del RUP;
- degli elementi essenziali del contratto;
- della copertura finanziaria.

4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 22 Anomalia dell'offerta

1. Negli affidamenti diretti non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

Art. 23 Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad Euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Agenzia procederà a effettuare i controlli a campione ai sensi dell'art. 52 del Codice con cadenza semestrale, con la seguente tempistica:
 - entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
 - entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio mediante utilizzo di una applicazione che consenta la generazione di numeri casuali previa predisposizione di un Elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative "Determina di affidamento" pubblicate sul sito istituzionale di Argea.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate, sono documentati con apposito Verbale.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- b) per gli appalti di valore pari ad Euro 40.000, sino a, rispettivamente, Euro 139.999 per i servizi e forniture e Euro 149.999 per gli appalti di lavori, l'Agenzia procederà ad effettuare tutti i controlli prima dell'affidamento, nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad Euro 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

CAPO III

ITER PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 24 Le procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui Argea consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad Euro 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad Euro 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. L'Agenzia tuttavia, in ragione dell'oggetto dell'affidamento, si riserva di ricorrere a procedura negoziata anche per servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00 e per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00.

Art. 25 L'iter procedimentale

1. Il RUP individuato in relazione allo specifico intervento nel Programma triennale o nel Piano degli acquisti, redige una relazione contenente il Quadro esigenziale specificando gli obiettivi da perseguire, il fabbisogno, le esigenze qualitative e quantitative. La relazione dovrà indicare la stima dei costi, i requisiti di partecipazione e, se del caso, i criteri di aggiudicazione. Alla relazione dovranno essere allegati, se del caso, il capitolato tecnico e altri eventuali documenti tecnici.
2. Il primo atto della procedura negoziata è la decisione di contrarre, nella quale si deve dare atto che l'appalto non riveste interesse transfrontaliero certo.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.
4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad Euro 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 26 Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, e la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 27 La Determina a contrarre

1. La decisione di contrarre deve specificare:
 - l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - l'interesse che si intende soddisfare;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
 - l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
 - qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare. Ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Codice, la stazione appaltante non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
 - il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - il nominativo del RUP;
 - l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 28 Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dal presente regolamento.
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale SardegnaCat; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, o al sistema telematico della centrale regionale.

Art. 29 L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione;
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa in merito al successivo invito alla procedura
3. Le indagini di mercato sono svolte mediante le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
3. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



4. L'avviso relativo alla indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 comma 2 nei casi in cui l'Amministrazione ricorra al metodo del sorteggio laddove non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 30 Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Agenzia oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 31 Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la stazione appaltante prevederà negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b)

del Codice. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Art. 32 Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, l'Agenzia procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico utilizzati dalla stazione appaltante.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 33 Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 34 I criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Devono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 35 La Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. La commissione si riunisce con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Essa opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
2. Le sedute della commissione sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 36 Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, dichiarati mediante il DGUE dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 37 Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 38 Rinvio

La stazione appaltante si riserva di apportare eventuali integrazioni o modifiche del presente Regolamento, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e/o normativo.

Il rinvio alle disposizioni in materia di contratti pubblici ha carattere dinamico. Nell'ipotesi di eventuali integrazioni e modifiche della normativa le stesse si intendono recepite con automatismo nel presente Regolamento.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Allegato n. 1

**Allegato al regolamento per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia, di
lavori, beni e servizi**

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Categorie di Servizi

- AA-01: servizi bancari e finanziari
- AB-01: perizie e consulenze
- AC-01: trasporti
- AC-02: spedizionieri
- AE-02: servizi informatici e telematici
- AN-01: agenzie di viaggio
- AP-01: smaltimento rifiuti (anche speciali)
- AQ-01: gestione parcheggio
- AR-01: gestione impianti sportivi
- AS-01: vigilanza immobili
- AT-01: organizzazione manifestazioni sportive e culturali
- AT-02: allestimento mostre
- AU-01: servizi bibliotecari
- BA-01: rimozioni
- BB-01: servizi ricerca e sviluppo
- BC-01: servizi pubblicità
- BD-01: servizi mensa e buoni pasto
- BE-01: gestione bar
- BF-01: gestione immobili
- D-10: lavori di tappezzeria
- E-01: composizioni grafiche
- E-02: disegno e bozzetti
- E-03: stampa editoria – stampa e affini
- E-04: stampa autoadesivi
- E-05: stampa manifesti – cataloghi e locandine
- E-06: stampa moduli continui
- E-07: stampa modulistica in piano
- E-08: stampa volumi
- G-02: elettrodomestici – riparazioni
- G-04: grandi impianti lavanderie cucine – manutenzione
- G-11: affilatura lame
- H-05: macchine operatrici per falegnameria – manutenzione – riparazione

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- N-03: macchine operatrici per stamperia – riparazione – manutenzione
- N-06: lavori di legatoria
- O-01: copie eliografiche: riduzioni-ingrandimenti
- O-02: fotoriproduttori-manutenzione, riparazione
- O-06: macchine contabili, – manutenzione
- O-07: macchine operatrici per uffici – manutenzione
- O-11: recupero consumabili di stampa
- Q-01: attrezzature sportive manutenzione
- S-02: servizi di pulizia
- S-07: lavanderie a secco e ad acqua
- T-05: riparazione carrozzeria
- T-07: riparazioni meccaniche
- T-13: riparazione elettrauto
- T-15: noleggio mezzi di trasporto
- T-18: revisioni e collaudi
- T-19: lavaggio mezzi
- X-01: trascrizione e resocontazione
- Z-01: assicurazioni

Categorie di Beni

- A-01: abbigliamento sportivo
- A-02: borse – cinture – guanti in pelle
- A-03: calzature
- A-04: calze
- A-05: camici e tenute da lavoro
- A-06: camicie
- A-07: cappelli e berretti
- A-08: cappotti e impermeabili
- A-09: caschi
- A-10: cravatte
- A-11: divise per VV.UU.
- A-12: giacconi ed impermeabili mod. regionale per VV.UU.
- A-13: buffetteria varia
- A-14: biancheria intima
- A-15: maglieria esterna ed intima
- A-16: gradi – fregi – mostrine
- A-17: divise per messi – uscieri – personale vario
- A-18: dispositivi protezione individuale legge 626/1994
- A-19: guanti lattice – polietilene – gomma
- A-20: pelletteria

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- AD-01: hardware
- AD-02: beni informatici e telematici
- AE-01: software
- AF-01: prodotti chimici e conservanti
- AG-01: materiale conservazione collezioni
- AH-01: materiale ed attrezzature da laboratorio
- AI-01: materiale per acquari
- AL-01: materiale speleologico
- AM-01: strumentazioni scientifiche
- AO-01: impianti tecnici congressuali
- AV-01: ascensori
- AZ-01: estintori e impianti idrici antincendio
- B-01: alimentari in genere
- B-02: carni
- B-03: ortofrutta
- B-04: pesce
- B-05: surgelati
- B-06: prodotti dietetici per l'infanzia
- B-07: fornitura pasti fresco-caldo
- B-08: pane
- B-09: analisi di laboratorio
- C-01: arredamento per campi sportivi e campi gioco
- C-02: arredamento per cucine e mense
- C-03: arredamento per farmacie
- C-04: arredamento per palestre
- C-05: arredamento per scuole materne e asili nido
- C-06: arredamento per scuole dell'obbligo
- C-07: arredamento per seggi elettorali
- C-08: arredamento per uffici
- C-09: arredamenti metallici
- C-10: mobili usati
- D-01: mercerie varie
- D-02: materiale elettrico
- D-03: casseforti ed armadi corazzati
- D-04: impianti di illuminazione
- D-05: materiali di tappezzeria
- D-06: lampadari
- D-07: tende e tappeti per uffici
- D-08: materassi-trapunte-cuscini
- D-09: sanitari

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- D-11: tessuti e telerie
- D-12: tessuti in TNT
- E-10: autoincollanti ed autoimbustanti
- F-01: attrezzature per campi gioco
- F-02: giochi e giocattoli
- F-03: materiale didattico
- F-04: strumenti musicali
- F-05: materiale didattico e giochi – varie
- G-01: elettrodomestici – vendita
- G-03: grandi impianti lavanderie cucine – vendita
- G-05: materiale usa e getta
- G-06: materiale in ceramica e vetro
- G-07: materiale in mepal-polietilene e plastica
- G-08: utensileria da cucina
- G-09: stoviglie
- G-10: pentolame
- H-01: colori e vernici
- H-02: ferramenta
- H-03: legnami e profilati
- H-04: vetri e specchi
- H-06: macchine operatrici per falegnameria – vendita
- H-07: utensileria per falegnameria
- I-01: coppe-stemmi-gagliardetti per premiazioni
- I-02: fiori e corone
- I-03: bandiere e stendardi
- I-04: attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- I-05: spaghi e cordami
- I-06: incisioni
- L-01: carta igienica
- L-02: prodotti in carta
- M-01: attrezzature per officina
- M-02: macchinari per officina vendita
- M-03: materiali per officina
- M-04: utensileria per officina
- M-05: materiale vario usato e ferroso
- N-01: carta e cartone
- N-02: inchiostri
- N-04: matrici – pellicole – ecc.
- N-05: collanti e adesivi
- N-07: materiali per duplicatori

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- N-08: utensileria per stamperia
- O-03: fotoriproduttori – vendita
- O-04: materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione
- O-05: macchine contabili – vendita
- O-07: macchine operatrici per uffici – vendita
- O-08: materiale di consumo (nastri – toner – cartucce) per macchine da scrivere e stampanti
- O-09: timbri, targhe
- O-10: registratori di cassa – vendita e manutenzione
- P-01: pannolini per asili nido
- P-02: prodotti sanitari ed affini
- P-03: detergenti – disinfettanti per asili nido
- Q-02: attrezzature sportive vendita
- R-01: attrezzature per piscine
- R-02: prodotti trattamento acque
- R-03: disinfettanti detergenti e sterilizzanti per piscine
- S-01: lavanderie forniture macchinari
- S-03: macchine e attrezzature per pulizia
- S-04: disinfettanti per pulizie
- S-05: detergenti per pulizie
- S-06: sacchi per rifiuti
- T-01: autocarri
- T-02: autoveicoli ad uso speciale
- T-03: autovetture
- T-04: rimorchi
- T-06: carburanti – lubrificanti – prodotti petroliferi
- T-08: sirene – lampeggianti per mezzi VV.UU – vendita
- T-09: carrelli per autoveicoli – biciclette, ecc.
- T-10: motocarri e motofurgoni
- T-11: motocicli
- T-12: pezzi di ricambio e utensileria per veicoli
- T-14: pneumatici
- T-16: ciclomotori
- T-17: biciclette
- U-01: ponteggi – transenne – palchi – carpenteria metallica
- U-02: prodotti di sicurezza
- U-03: imprese edili
- V-01: registratori audiovisivi – vendita – riparazione
- V-02: radio – TV
- V-03: foto – cine – ottica
- V-04: apparecchi audio video-varie

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- W-01: pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

Categorie di Lavori

- X-001: manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili
- X-002: manutenzione di opere ed impianti
- X-003: interventi non programmabili in materia di sicurezza
- X-004: lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
- X-005: completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori
- X-006: realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione
- X-007: consolidamento di strutture e di opere edili in genere
- X-008: scavi e movimenti di terra
- X-009: realizzazione di strutture portanti
- X-010: realizzazione di murature in genere
- X-011: realizzazione di opere di finitura